

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 06649/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 6649 del 2024, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Luigi Longo, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Esposito, Ciro Santonicola,  
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro  
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria  
ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Filippo Belloni, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

-Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito (Numero di  
Registro: 1321, Data di Emissione: 29 maggio 2024, Direttore Generale: Filippo

Serra), atto di esclusione di Luigi Longo dalla partecipazione al concorso riservato, per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli di Dirigente Scolastico di cui al DM 8 giugno 2023, n. 107, in ragione della ritenuta mancanza dei requisiti di partecipazione (allegato 1).

-Ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, anteriore o successivo a quelli sopra citati, laddove ritenuto lesivo per la posizione di parte ricorrente.

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto di parte ricorrente alla presentazione della domanda per la partecipazione al corso intensivo di formazione, con prova finale, funzionale all'inserimento in coda alla graduatoria di merito del Concorso per Dirigenti Scolastici di cui al Decreto del Direttore Generale (DDG) n. 1259/2017, attraverso la piattaforma ministeriale appositamente dedicata.

CON CONDANNA

dell'amministrazione resistente all'adozione dei provvedimenti consequenziali.

Tale richiesta anche a titolo di risarcimento in forma specifica.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LONGO LUIGI il 1/10/2024:

-Graduatoria generale nazionale per la procedura di reclutamento riservata dei dirigenti scolastici e relativo atto di approvazione m pi.AOCODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0002187.09-08-2024, emesso dal Capo Dipartimento M.I.M. in conformità al Decreto Ministeriale n. 107 del 2023 (allegato 1).

- successiva graduatoria generale nazionale rettificata - e relativo atto di rettifica emesso dal

Capo Dipartimento M.I.M. m pi.AOCODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0002206.19-08-2024 (allegato 2) - rispetto a quella precedentemente

approvata con il decreto del 9 agosto 2024 per la procedura di reclutamento

riservata dei dirigenti scolastici, atti ministeriali lesivi che continuano a determinare l'esclusione dalla partecipazione concorsuale di parte ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2024 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

*Considerato* che il ricorso, come integrato dall'atto recante motivi aggiunti, si prospetta fondato, sulla base di una delibazione sommaria propria della presente fase cautelare del giudizio, con riferimento alle censure incentrate sulla dedotta illegittima esclusione del ricorrente dalla procedura di reclutamento straordinaria di cui al D.M. n. 107/2023, in ragione della ritenuta “mancanza

dei requisiti richiesti dalla legge”, dal momento che, quanto al *fumus boni iuris*:

- secondo l'art. 2, comma 1, del predetto Decreto Ministeriale “*alla prova di ammissione al corso*

*intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al D.D.G. 23 novembre*

*2017, n. 1259, che abbiano sostenuto la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla*

*data del 28 febbraio 2023, abbiano proposto ricorso amministrativo (al TAR, al Consiglio di*

*Stato, ovvero al Presidente della Repubblica), entro i termini di legge e abbiano pendente un*

*contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta” e tale*

circostanza sussiste nel caso concreto, quanto meno con riferimento alla interposta impugnazione - avverso gli atti relativi alla fase della prova scritta (verbali, quesiti, provvedimento di adozione del software per la gestione informatizzata del Cineca dell'intera procedura, graduatoria) nonché avverso gli atti relativi alla fase successiva della prova orale, alla graduatoria dei vincitori e alle assegnazioni ai ruoli regionali – avvenuta mediante proposizione di ricorso iscritto innanzi a questo T.A.R. (RG n. 3022/2023 notificato in data 20 febbraio 2023 e depositato in data 21 febbraio 2023), circostanza contestata dall'Amministrazione resistente attesa la sussistenza di altro giudizio proposto dal ricorrente con ricorso RG n.5847/2029 (anch'esso autocertificato nella domanda di partecipazione alla procedura), definito con sentenza n. 13598 del 29 dicembre 2021, non impugnata;

- non appaiono convincenti le ragioni addotte in giudizio dall'Amministrazione resistente riguardo alla mancata impugnazione della predetta sentenza e alla definitività del giudizio, attesa la dichiarata e comprovata sussistenza di altro ricorso proposto dal ricorrente iscritto al RG n. 3022/2023, notificato e depositato anteriormente alla data di riferimento 28 febbraio 2023, pendente a detta data, riguardante peraltro gli atti della prova scritta e quelli seguenti della stessa procedura concorsuale;

- il Decreto Ministeriale di esclusione dalla procedura impugnato risulta, sul punto, assolutamente privo di qualsivoglia motivazione, sicché non appare possibile desumere le ragioni - eventualmente riconducibili anche ad altre circostanze - che hanno comportato la mancata ammissione della parte ricorrente al corso concorso di che trattasi;

*Considerato*, quanto al *periculum in mora*, che appare apprezzarsi l'allegato pregiudizio grave ed irreparabile, consistente nella mancata partecipazione al corso concorso - già svoltosi - e alle eventuali fasi successive della procedura *de qua*;

*Ritenuto*, pertanto, che l'istanza cautelare incidentalmente proposta va accolta nel senso che deve ritenersi sussistente il requisito in capo alla parte ricorrente a

partecipare al corso concorso di che trattasi, salve le determinazioni che l'Amministrazione resistente vorrà adottare al riguardo, tenuto conto dello stato di avanzamento della procedura *de qua* di reclutamento del personale dirigenziale scolastico;

*Ritenuto*, altresì, che sussiste la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto;

*Ritenuto* di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente della presente ordinanza, del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale pubblicata), ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

*Ritenuto* che, a tali incombenzi, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

*Ritenuto* che l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta;

*Ritenuto* che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura della parte ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

*Spese* della fase del giudizio compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater) accoglie l'istanza cautelare, incidentalmente proposta dalla parte ricorrente con il

ricorso, come integrato dall'atto recante motivi aggiunti, e sospende *in parte qua* l'efficacia dei provvedimenti impugnati nei limiti e nei sensi di cui in parte motiva e, per l'effetto, accerta la sussistenza dei requisiti in capo alla parte ricorrente alla partecipazione al corso concorso de quo, salve le successive determinazioni dell'Amministrazione resistente.

Dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami secondo le modalità indicate in parte motiva.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso, come integrato dall'atto recante motivi aggiunti, l'udienza pubblica del 24 settembre 2025.

Compensa le spese della presente fase cautelare del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Mariangela Caminiti, Presidente, Estensore

Emiliano Raganella, Consigliere

Marco Martone, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Mariangela Caminiti**

**IL SEGRETARIO**